

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE

in persona del Giudice designato dott. Assunta Canonaco, nella causa civile iscritta al n. 25360/2011, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27.10.2011, con termine per note sino al 16.11.2011, visti gli artt. 702 bis e ss cpc, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, De. P., De. Leonardo, De. S., Rs. D. L. convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Gr. Assicurazioni spa al fine di ottenere la condanna della stessa, ex art. 141 cda, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del gravissimo sinistro stradale verificatosi sulla strada provinciale Galatina - Copertino, il 18.10.2010, in cui era deceduto, tra gli altri D.M. (prossimo congiunto dei ricorrenti). A tal fine deducevano: - che quest'ultimo si trovava a bordo del veicolo Fiat Palio, di proprietà di O. C., quale trasportato, unitamente a G. S., G. P., G. C. (conducente del veicolo) e M. Ma.; - che sulla predetta strada in direzione Copertina viaggiavano "incolonnate tre autovetture con in testa alla fila la Fiat Palio condotta da G. C."; - che una Fiat Punto, non identificata, sorpassava i tre veicoli, nonostante la segnaletica vietasse tale manovra e "con una repentina manovra verso destra per rientrare sulla corsia di marcia", costringeva la Fiat Palio a sterzare verso destra per evitare lo scontro; - che la Fiat Palio finiva contro un muretto, ribaltandosi; - che la responsabilità del sinistro era da ascrivere al conducente del veicolo Fiat rimasto sconosciuto.

Si costituiva la Gr. Assicurazioni spa, chiedendo, in primo luogo, il mutamento del rito, atteso che, la complessità in fatto e in diritto della vicenda in oggetto, rendeva inapplicabile il procedimento sommario prescelto. Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e degli altri danneggiati, tutti aventi diritto al risarcimento, litiscorti necessari ai sensi dell'art. 140 cda, deducendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro e l'incapienza del massimale (precisando che successivamente al sinistro diversi soggetti avevano avanzato pretese risarcitorie).

Alla prima udienza del 27.10.2011 il Tribunale riservava la decisione sulle questioni proposte in fatto e in diritto, assegnando alle parti termine per il deposito di note.

Deve osservarsi che parte ricorrente ha agito ex art. 141 cod assicurazioni. Invero, con l'entrata in vigore della richiamata disposizione (art. 141 dlvo 209/2005), che essendo norma processuale è applicabile a tutti i giudizi introdotti dopo il 1°.1.2006 (in virtù del principio di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.), il trasportato ha azione diretta nei confronti dell'Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, salva l'ipotesi del caso fortuito, entro il limite del massimale minimo di legge, potendo, comunque, agire nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile nell'ipotesi di superamento di tale massimale.

In primo luogo, ritiene il Tribunale che la domanda proposta nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore ai sensi dell'art. 141 cda sia ammissibile anche nel caso, come nella specie, in cui nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato.

La norma in oggetto, ad avviso del Tribunale, presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il veicolo vettore, su cui era a bordo il trasportato, sia assicurato: in questo senso la norma recita "...il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro", conseguentemente tale azione non potrebbe essere esperita nel caso in cui il veicolo vettore non sia coperto da assicurazione (in tal caso il trasportato dovrà agire utilizzando gli ordinari rimedi ex artt. 283 e ss cda contro il FGVS), dovendosi

escludere, come correttamente indicato da parte ricorrente, il caso, di impossibile verifica, in cui il trasportato viaggi su un veicolo non identificato.

Non sembra tuttavia che vi siano ragioni per ritenere inammissibile la domanda ex art. 141 cda nel caso in cui il veicolo responsabile civile (non vettore) sia privo di assicurazione o, come nella specie, non sia identificato.

Sotto questo profilo non sembra che la questione sia controversa nella prassi stragiudiziale e, del resto, la rivalsa di cui all'art. 141 ult. co. cda, in casi del genere, può essere esercitata, e sembra che venga esercitata, dall'impresa di assicurazione del vettore nei confronti del FGVS secondo un meccanismo di rimborso, che avviene al di fuori della c.d. "stanza di compensazione", espressamente previsto dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto CARD intervenuta in attuazione del DPR 18 luglio 2006, n. 254 (cfr art. 40 n. 5 della Convenzione)

Invero, la citata Convenzione prevede una regolamentazione semplificata del diritto di rivalsa facente capo all'ente che ha erogato l'indennizzo nei confronti della società di assicurazione del responsabile civile, mediante l'utilizzo "della stanza di compensazione". Si tratta tuttavia di un meccanismo non sempre applicabile nell'ambito del risarcimento diretto; esso non è applicabile nei confronti di tutte le imprese di assicurazione non aderenti alla Convenzione, così come non è applicabile nei confronti del FGVS, atteso che la stessa Convenzione Card non si applica nei casi in cui emerga che il veicolo responsabile del sinistro non sia identificato e non sia assicurato (art. 34).

Ciò tuttavia non vuol dire che non possa essere esperita la domanda di cui all'art. 141 cda nel caso in cui la società assicuratrice del responsabile civile non sia aderente alla Convenzione o ancora nel caso in cui il veicolo responsabile civile non sia assicurato o identificato; in tale ipotesi ciò che cambia è solo la successiva regolamentazione del diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice del veicolo vettore che ha gestito il danno del trasportato (impresa denominata "gestionaria" dalla Card) la quale, secondo quanto previsto dalla stessa convenzione, non potrà ottenere i rimborsi tramite stanza di compensazione, dovendo "rivalersi nei confronti dell'impresa non aderente (oppure nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per veicolo non assicurato, non identificato..)"; cfr art. 40 n. 5 cit..

Ancora deve osservarsi che, in mancanza di qualsivoglia indicazione nella norma di cui all'art. 141 cda, il riferimento nella disposizione a due enti assicuratori - al comma 3 del citato articolo si legge "l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato" -, deve essere interpretato come semplice riferimento alla normalità dei casi (in cui sono generalmente interessate due imprese di assicurazione) e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o privo di copertura assicurativa.

Ora, i ricorrenti hanno agito nei confronti della società che assicurava l'autovettura Fiat Palio (su cui viaggiava il proprio congiunto in qualità di trasportato), a prescindere da chi fosse il responsabile del sinistro e salvo evidentemente il diritto di rivalsa previsto dal comma IV del richiamato art. 141 cpc.

La disposizione richiamata, non prevede, quindi, la partecipazione al giudizio del proprietario vettore, né del proprietario del veicolo antagonista, né della società assicuratrice di quest'ultimo, dovendo limitarsi il Tribunale, in questa sede, a quantificare il danno subito e condannare l'impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo la vittima al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge (si ripete, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti).

Sotto questo profilo è ormai consolidato, e noto, l'orientamento interpretativo che configura il caso fortuito come evento che prescinde dall'accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, nella produzione del sinistro da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo essere inteso quale evento fortuito, diverso

“dal fatto del terzo” (quale ad esempio un improvviso allagamento o frana), che determina di per sé il rigetto della domanda.

Secondo tale tesi, condivisa dal Tribunale, il danno subito dal terzo trasportato deve essere sempre risarcito dall'impresa di assicurazione del vettore, sia nel caso in cui il proprio assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causazione del sinistro (essendo ascrivibile al conducente del veicolo antagonista la responsabilità esclusiva dell'evento), sia nell'ipotesi in cui il proprio assicurato abbia concorso nella produzione del sinistro, con la precisazione che dovrà tenersi conto, nella valutazione del danno, dell'eventuale contributo causale del trasportato (con riferimento ad es. al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza).

Tale interpretazione è preferibile, ad avviso del Tribunale, perché aderente alla ratio legis della norma e in particolare allo scopo perseguito dal legislatore di favorire il terzo trasportato, mentre l'interpretazione proposta da parte resistente renderebbe del tutto inutile la nuova normativa rispetto a quella già esistente.

Deve ancora aggiungersi che l'odierna domanda ex art. 141 cda, proposta in sede di cognizione sommaria, appare di difficile attuazione pratica, tenuto conto della molteplicità dei soggetti danneggiati, dell'entità dei danni provocati (sono stati segnalati dalla società resistente due morti e alcuni feriti) e della necessità di integrare il contraddittorio tra tutti gli aventi diritto (stante la paventata incapienza del massimale).

Invero, l'art. 141 cda, richiamando espressamente, l'art. 140 cds, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati nel medesimo sinistro, ogni qual volta si prospetti l'eventualità di incapienza del massimale.

E' evidente la ratio sottesa a tale disposizione, funzionale all'attuazione della *par condicio* tra tutti i danneggiati, al fine di consentire una ripartizione proporzionale della somma assicurata tra tutti gli aventi diritto.

Non ignora il Tribunale la pronuncia della Suprema Corte segnalata dalla parte ricorrente in cui si afferma che il litisconsorzio previsto dall'art. 140 comma 4 dlvo n. 209 del 2005 sussiste soltanto se: a) l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta, nella citata disposizione, di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della sussistenza o delle rispettive quote (Cass. Ord. n.1862 del 2009).

Nel caso di specie la società assicuratrice ha precisato che “successivamente al sinistro diversi soggetti hanno avanzato pretese risarcitorie”, paventando l'incapienza del massimale e chiedendo di chiamare in causa tutti gli aventi diritto (anche al fine evidente di essere esonerata da responsabilità nei confronti dei pretermessi nel caso di esaurimento del massimale nell'odierno giudizio). Tali circostanze sono, ad avviso del Tribunale, sufficienti per imporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti tutti i danneggiati.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che la decisione in oggetto imponga la soluzione di questioni di diritto e di fatto di non facile soluzione e che pertanto sia necessario disporre il mutamento di rito da sommario di cognizione a ordinario di cognizione

P.Q.M.

Il Tribunale, visto gli artt. 702 ter 3° comma cpc, così provvede:

- dispone il mutamento dal rito speciale di cognizione ex art. 702 bis cpc al rito ordinario di cognizione;
- dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie vigenti in materia di spese di giustizia ex dpr n. 115/2002;
- dispone, a cura di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nel termine di legge nei confronti di tutti i danneggiati nel sinistro (ovvero di G. P., Gianmarco S.,

nonché dei prossimi congiunti di Marco De. e di M. Ma. come indicati a p. 10 e 11 della comparsa di costituzione dalla società assicuratrice resistente);

- fissa l'udienza ex art. 183 cpc al _____
Roma 21.11.2011

Il Giudice
dott. Assunta Canonaco

IL CASO.it